644ª SEDUTA

MERCOLEDI 5 MARZO 1958

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

Disegni di legge:

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 26973

Trasmissione 26973

« Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654); « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*) *d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri;* « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235) (Seguito della discussione):

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio* *Pag.* 26958

TURANI, *relatore* 26955

Per l'inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 26955

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio* . . 26955

SCHIAVI 26955

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 febbraio.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Per l'inversione dell'ordine del giorno.

SCHIAVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. Signor Presidente, chiedo che sia invertito l'ordine del giorno in modo da discutere per primo il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis e Franceschini.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo insiste perchè l'ordine del giorno non venga mutato, anche perchè la discussione dei disegni di legge riguardanti i brevetti è sospesa da parecchi giorni.

PRESIDENTE. Senatore Schiavi, la prego di risollevare eventualmente la questione alla fine della seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali » (1654); « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali » (1854-*Urgenza*), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali » (2235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Durata dei brevetti per invenzioni industriali »; « Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali », d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri; « Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TURANI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella discussione congiunta dei disegni di legge in esame, si sono chiaramente manifestate delle divergenze di principio, le quali, pur non sembrando in apparenza colmabili, meritano di essere distintamente ed attentamente esaminate.

Mi è stato attribuito di aver sottoposto la Assemblea, con la mia relazione ai disegni di legge in questione, ad una « doccia scozzese » e si è anche pensato ad un brutto scherzo nei miei riguardi, affidandomi un tale incarico.

Queste, evidentemente, non possono essere che delle considerazioni scherzosamente maligne.

Comincerò, pertanto, dalle osservazioni del senatore Einaudi, maestro in materia economica, il quale ha elevato il tono della discussione al di sopra della polemica, come non aveva fatto l'opposizione socialcomunista, mediante affermazioni che, da ultimo, dimostrerò non rispondenti assolutamente allo stato dei fatti.

Ad onor del vero, debbo riconoscere che la mia fatica non è stata lieve, tuttavia il mio compito è stato facilitato dalla circostanza — e questa vorrei avesse ben presente il senatore Einaudi, per non peccare di immodestia nei suoi confronti — che i disegni di legge governativi in materia brevettuale rappresentano la conclusione di lunghi studi di Commissioni ministeriali delle quali fanno parte esperti qualificati che hanno approfondito le proprie indagini di confronto alle legislazioni dei vari Paesi.

Trattasi di uno studio che ha avuto inizio sin dal 1948, i cui risultati si uniformano alla stessa codificazione italiana sui brevetti del 1934, non più entrata in vigore.

Per quanto riguarda la maggior durata dei brevetti d'invenzione, sul piano della concorrenza, rimango personalmente convinto che la scadenza del brevetto in Italia dopo i quindici anni, mentre ancora perdurano i corrispondenti brevetti esteri di durata maggiore, significa interdire ai prodotti italiani l'esportazione verso quei Paesi, e permettere la libera importazione in Italia degli identici prodotti, a condizioni particolarmente favorevoli per il giuoco della legge degli scambi.

Questa è una constatazione approvata dalla nostra Commissione, che io ancora una volta rappresento all'Assemblea.

Oggi, poi, ritengo di poter aggiungere che adeguare la durata dei brevetti di invenzione a quelli dei Paesi industrialmente più progrediti, con l'inizio del Mercato comune europeo, significa porre una premessa indispensabile a qualsiasi studio e regolamentazione sulla materia.

Senza volermi addentrare nella dissertazione giuridica, scaturita dall'intervento del senatore Einaudi, sulle legittime aspettative o sui diritti quesiti dei terzi, non posso non osservare che la maggior durata, come in genere i diritti esclusivi derivanti dai brevetti, trovano un temperamento, anzi una vera e propria limitazione, nel disegno di legge sulla licenza obbligatoria. Al riguardo di questo istituto non posso inoltre condividere, con tutto il rispetto per l'opinione espressa dal senatore Einaudi, il dubbio sulla esistenza di una obbligazione internazione circa l'introduzione della licenza obbligatoria.

L'inadempienza internazionale alla Convenzione di Unione dell'Aja del 1925 deriva dal fatto che l'Italia, avendo nella propria legislazione interna l'istituto della decadenza del brevetto per mancata od insufficiente attuazione del brevetto stesso, deve, ai sensi del paragrafo 3) dell'articolo 5 del Testo della Convenzione citata dal senatore Einaudi, far precedere la sanzione della decadenza da quella della licenza obbligatoria.

L'Italia sarebbe l'unico Paese Unionista che si presenterebbe, pertanto, ancora inadempiente alla Conferenza internazionale di Lisbona che si terrà prossimamente.

Nel disegno di legge in esame, debbo riferire che, oltre agli studi ai quali poco fa mi sono richiamato, si tiene il dovuto conto anche dell'esperienza fatta dall'Inghilterra con la legge del 1949 e dalla Francia con la legge del 1953.

Ho pensato poi ai « procuratori da muro » ed ai « paglietta »: per me, è proprio l'articolo 54 della vigente legge che li favorisce, costituendo un grande incentivo alla litigiosità degli italiani.

Infatti, la decadenza dei brevetti per difetto di attuazione dell'invenzione brevettata rappresenta il più comodo e facile rifugio per i contraffattori che eccepiscono, come primo mezzo di difesa, la invalidità del brevetto dell'attore. Viceversa la licenza obbligatoria — ce lo dimostra anche l'esperienza dei Paesi ove è già legalizzata — viene chiesta da chi ha già elementi per giudicare che sussistono le condizioni, prima di attuare l'invenzione brevettata, e non dopo aver consumato l'illecito della contraffazione.

Prima di terminare questa prima parte dell'esame delle divergenze di principio che si sono manifestate nella discussione, vorrei non tralasciare di chiarire un concetto espresso nella relazione ministeriale al disegno di legge sulla durata dei brevetti, al quale anche io mi sono richiamato.

Intendo riferirmi alla questione dell'ammortamento degli impianti, sulla quale tutti gli intervenuti hanno ritenuto di dissentire. Si è affermato — in contrapposizione — che i progressi tecnici impongono ammortamenti rapidi in quanto gli impianti invecchiano rapidamente.

In proposito vorrei sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, tre ordini di considerazioni:

1) i costi da ammortizzare non sono quelli che hanno per contro-partita gli investimenti dell'impresa, bensì quelli, sovente ingentissimi, originati dalle spese per le ricerche tecniche, che, non sempre, anzi raramente, pervengono a risultati brevettabili.

Quando vi pervengono, la contropartita è rappresentata da beni immateriali: i brevetti, il cui valore invano il collega senatore Roda ricercherà nei bilanci delle imprese.

In tali costi, quindi, si riassumono tutte le spese per la ricerca, anche quelle sostenute apparentemente a vuoto.

Ritengo si debba concludere che l'incidenza sul costo industriale dei beni o servigi sarà tanto maggiore quanto minore sarà il tempo disponibile per l'ammortamento di tali oneri.

2) Le invenzioni tecnicamente superate non arrivano neppure al quindicesimo anno di vita dei relativi brevetti.

L'indice di sopravvivenza dei brevetti italiani al quindicesimo anno di vita è solo del 4,54 per cento e tali brevetti si riferiscono, evidentemente, ad invenzioni importanti non superate tecnicamente.

3) Le invenzioni richiamate nel punto precedente originano continue spese di ricerca per l'aggiornamento dei mezzi di realizzazione del brevetto.

Venendo infine a parlare delle affermazioni fatte dall'opposizione socialcomunista, basterà che io mi limiti ad esaminare i dati concernenti alcuni brevetti da essa citati, per dimostrare l'assoluta non corrispondenza allo stato dei fatti.

In quanto conterraneo, inizio dall'Italcementi che — secondo i colleghi Roda, Busoni, Montagnani, Bardellini e Valenzi — avrebbe avuto benefici annui dell'ordine di miliardi per il monopolio dei brevetti sui sacchi di carta per il trasporto del cemento.

Ho constatato per prima cosa che i brevetti sopramenzionati appartengono alla « Nitrocellulosa » al cui capitale partecipano la Italcementi, le Cartiere di Burgo ed altra Società. Poi, che i brevetti concernenti la chiusura di sacchi di carta per cemento nn. 272.689, 281.895, 287.228, 323.675 e per le macchine insaccatrici nn. 303.451.332.017 e 333.492 sono tutti scaduti il 15 novembre 1955 e non potranno perciò beneficiare della proroga triennale.

Da ultimo, che il fatturato medio della predetta Società per i sacchi di carta in genere (e non solo quelli coperti da brevetto) si è aggirato negli ultimi anni sui 4 miliardi di lire e che gli utili di bilancio da lire 40.264.000 nel 1956, sono saliti a lire 47.089.000 nel 1957, cioè dopo la scadenza dei brevetti.

Ciò, senza contare che anche quando i brevetti suddetti erano in vigore, la produzione dei sacchi di carta per cemento, a chiusura brevettata, avveniva in regime di libera concorrenza perchè esistevano altri sistemi, protetti da altri brevetti, o da nessun brevetto, in base ai quali venivano fabbricati da imprese diverse dalla Nitrocellulosa.

L'uso poi del sacco di carta per il trasporto del cemento va ormai diluendosi col diffondersi del sistema dei grandi serbatoi.

Così nel caso della Pirelli: l'opposizione socialcomunista ha ricordato i brevetti fondamentali del processo di fabbricazione della gommapiuma, la quale dovrebbe diminuire di prezzo di almeno del 50 per cento, quando verranno a scadere i brevetti.

Anche qui ho constatato che i due brevetti: n. 289.694 (depositato il 5 maggio 1930 e concesso il 24 ottobre 1931 dalla Dunlop Rubber di Birmingham), e n. 292.314 (depositato il 25 maggio 1930 e concesso il 14 dicembre 1932), sono scaduti.

Il primo, sin dal 24 ottobre 1957 — e non potrà pertanto beneficiare della nuova proroga triennale — l'altro, fin dal febbraio 1941, per mancato pagamento delle prescritte tasse.

Non mi risulta che da tale situazione brevettuale siano derivati sostanziali benefici per gli acquirenti di articoli in gommapiuma.

È stato poi sbandierato particolarmente il caso del crollo dei prezzi del nylon, da attribuire agli effetti della scadenza del brevetto del sale 6-6 di proprietà della Rhodiatoce.

Al riguardo debbo far rilevare, come mi sembra del resto abbiano già ammesso i senatori Montagnani, Busoni e Bardellini, che, prima della scadenza del brevetto, numerose licenze di fabbricazione erano state concesse dalla Rhodiatoce ad imprese concorrenti, sicchè non poteva più parlarsi di monopolio sull'importante fibra.

D'altra parte non mi sembra nè nuovo nè inconsueto il fenomeno connesso con il miglioramento della tecnica produttiva e con l'aumento del volume della produzione, con conseguente riduzione dei costi, di forti diminuzioni di prezzi in prodotti largamente brevettati. Basterà citare l'esempio dei televisori, il cui prezzo di vendita è ribassato, nel breve volgere di pochi anni, del 50-70 per cento.

Ritengo di non aver altro da aggiungere. Il signor Ministro, meglio di me, potrà precisare all'Assemblea il punto di vista governativo sull'argomento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'industria e del commercio.

GAVA, *Ministro dell'industria e commercio.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione per la collaborazione che hanno prestato all'approfondimento del problema.

Ringrazio anche gli oppositori i quali, a parte le punte adoperate nella polemica, hanno anch'essi contribuito a chiarire posizioni e orientamenti; ma soprattutto ringrazio il Presidente Einaudi il quale, con il suo intervento — intervento di maestro riconosciuto in economia — ha stimolato tutti noi ad approfondire gli aspetti e le questioni principali del problema.

Egli effettivamente, come ha questa mattina dichiarato il relatore, il quale ha compiuto una fatica meritoria e coscienziosa nello studio del disegno di legge, ha sollevato la discussione ad un livello che è pari all'importanza del provvedimento sul quale il Parlamento è chiamato a decidere.

Vi sono due specie di opposizione: vi è l'opposizione di coloro che sono contrari al prolungamento della durata, in sè e per sè (il Presidente Einaudi, il senatore Terragni, il senatore Bardellini ed altri); vi è viceversa l'opposizione di coloro che non vorrebbero che si passasse agli articoli per l'incompletezza dell'attuale disegno di legge, o che vi passano a malincuore, vedi il caso del senatore Busoni, per la incompletezza medesima.

Tutti peraltro accettano il principio della licenza obbligatoria. Perchè Montagnani, Bardellini e qualche altro si oppongono, in via pregiudiziale, al passagio alla discussione degli articoli? Perchè essi dicono che una legge completa ed organica dovrebbe prevedere, oltre agli istituti trattati nel disegno di legge, anche l'esame preventivo e la tutela del dipendente inventore.

Esaminiamo queste due obiezioni partendo dall'ultima. Si è fatta una critica serrata ma poco informata, mi si permetta di aggiungere, sulla posizione che è riservata dalla legge italiana all'inventore dipendente, e si è quasi lasciato intendere che tale posizione sia trascurata o sia trattata in maniera non conforme al più elementare interesse dell'inventore e alla dignità della sua persona. Desidero correggere le erronee affermazioni. La verità è che la nostra legge, pur non essendo perfetta, contiene alcuni articoli, il 23 il 24, il 25 e il 26, che trattano espressamente della figura del dipendente inventore e la mettono in posizione tale da far onore all'Italia nel concerto di tutte le altre Nazioni.

Vi sono varie ipotesi relative al modo di compensare il dipendente inventore: quella del dipendente il quale, come oggetto del contratto o del rapporto di lavoro, pone la sua attività inventiva nelle disponibilità di un'impresa; in tal caso il dipendente è pagato proprio, con stipendi che si ritengono adeguati, in corrispettivo dell'attività inventiva ch'egli ha assunto lo obbligo di prestare, e non vi dovrebbero essere questioni in proposito. Vi è poi l'ipotesi di un premio equo, a compenso di un'invenzione fatta in esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego che non preveda, come suo oggetto, la prestazione di attività inventiva. Vi è infine l'ipotesi di un canone o prezzo in corrispettivo di una invenzione del dipendente che rientri nell'ambito dell'attività aziendale, senza essere la conseguenza dell'esecuzione di un contratto: in tal caso la legge prevede che il canone o il prezzo sia determinato d'accordo, fra le parti o, in mancanza di accordo, dall'autorità giudiziaria.

Non dico che queste norme non siano perfettibili. Si potrà prevedere, per esempio, che il dipendente inventore, il quale non costituisca come oggetto del contratto la sua attività inventiva, possa e debba partecipare ad una certa quota degli utili ricavati dallo sfruttamento dell'invenzione. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). Sì, è una forma di compenso, ma molto più aderente a quelle che sono le esigenze ed anche le spinte psicologiche utili all'economia moderna.

MONTAGNANI. Ma non dà il nome.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio.* Il diritto di autore è sempre riconosciuto al dipendente inventore. (*Interruzione del senatore Montagnani*). È normalmente riconosciuto, stabilisce la legge, a meno che l'inventore dipendente non lo ceda all'impresa, il che è tutt'altro affare.

Penso anche all'opportunità di modificare il cosiddetto diritto di prelazione riconosciuto all'impresa (strano diritto di prelazione) nel senso di configurarlo secondo il contenuto proprio di questo istituto, che è di lasciare al proprietario, ossia all'inventore, l'uso personale del bene suo e, quindi, la possibilità dello sfruttamento autonomo personale dell'invenzione o, nel caso di rinunzia allo sfruttamento diretto, di riconoscere all'inventore il diritto di sollecitare varie offerte nel cui ambito soltanto l'imprenditore potrà esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione.

Si tratta dunque di norme che possono essere perfezionate; ma dobbiamo affermare che, seppure vi sono dei miglioramenti da introdurre, è un fatto che la nostra legislazione in materia si trova in una buona posizione rispetto a quella di tutte le altre Nazioni. Del resto, onorevole Montagnani, lei che mi ha interrotto e che ha parlato molto su questo argomento, ammetterà che il problema del dipendente inventore e del suo compenso esiste ovunque, anche in Russia.

MONTAGNANI. Nell'Unione Sovietica, vuole dire.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Nell'Unione Sovietica: la ringrazio della correzione. È risaputo, dunque, che nell'Unione Sovietica, per ottenere il riconoscimento dell'invenzione, non è sufficiente l'originalità, ma occorre anche il requisito dell'utilità economica, elemento in verità molto soggettivo, la cui determinazione è affidata ad una trafila interminabile di uffici burocratici.

MONTAGNANI. Anche nella legislazione italiana.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Nella legislazione italiana non si richiede il riconoscimento dell'utilità economica (guai se ci fosse questa condizione). Il requisito ha dato luogo a molte proteste, onorevole Montagnani. Esso, anzi, concorre — a detta dei critici sovietici — a fare dichiarare antiquata la legge sovietica del 1931. Il senatore Einaudi è così vendicato e potrà sorridere dell'accusa di arcaismo ad una nostra legge del 1859, quando sente ora definire antiquata una legge sovietica del 1931.

I sindacati sovietici, onorevole Montagnani, guardano come ad esempio di modernità, alla legislazione di tutti i Paesi del mondo la quale tiene conto soltanto del requisito dell'originalità per l'attribuzione del diritto di brevetto. Questo è scritto in un articolo del « Comunist » del 1956, nelle pagine 123-128, ed è riportato nel recentissimo volume, che io prego gli onorevoli oppositori di leggere, edito da Feltrinelli, e intitolato: « Problemi del lavoro in U.R.S.S. ».

RODA. Ci dia il tempo di leggerlo!

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io ho avuto il tempo di leggerlo. Ma è che io ho l'ansia e la curiosità di conoscere obiettivamente queste cose. Loro invece hanno soltanto l'ansia e il gusto della critica. (*Interruzioni dalla sinistra*). Vi si leggono cose molto istruttive che ci fanno vedere con quanta serietà certi problemi si trattano lì, mentre in Italia non si trattano dagli stessi correligionari con altrettanta serietà. (*Interruzione del senatore Montagnani*).

Quanto ai compensi, anche lì sono alti lai e giustificati. Ecco che cosa dice il signor Ionas in un articolo del 1956 riportato nel libro ricordato: « Uno dei razionalizzatori più attivi ha avanzato oltre venti nuove proposte. Esse sono state tutte accettate ed applicate, ma il compagno Miscenko non ha ricevuto neanche un copeco di compenso. Non solo, ma per una delle sue proposte di razionalizzazione che viene applicata in tutte le fabbriche del Ministero e che ha dato allo Stato un risparmio di oltre un milione di rubli, il compagno Miscenko ha ricevuto un premio di incoraggiamento di soli 500 rubli ». Come vede, onorevole Montagnani, se Sparta piange, Messene non ride.

Ionas parla di lagnanza generale e pubblica e informa che il caso non è unico ma purtroppo molto diffuso.

E così passiamo al secondo argomento: quello dell'esame preventivo. È un problema vecchio di facile soluzione teorica, ma di difficile attuazione pratica. Come tutti sanno, nel 1934 il principio dell'esame preventivo fu introdotto nella nostra legislazione, ma non ebbe poi mo-

do di effettuarsi, perchè mancava l'attrezzatura necessaria al processo di accertamento. Anzi, si dice che questa mancanza sia stata una delle ragioni che rese inoperante la legge del 1934 perchè, in vista appunto della difficoltà di predisporre un'attrezzatura adeguata allo accertamento preventivo, non si fece il regolamento; e siccome la legge sarebbe diventata operante solo dopo l'emanazione del regolamento, la mancata pubblicazione di questo importò l'inapplicazione della legge.

Le ragioni esposte su questo punto dal Presidente Einaudi sono effettivamente gravi e rispondenti alle realtà e trovano il pieno consenso del Governo. Occorrerebbe davvero una burocrazia tecnica molto vasta, per non dire mastodontica, per poter tener dietro alle numerose pratiche, se l'accertamento preventivo dovesse essere introdotto. Ed è ovvia l'osservazione del Presidente Einaudi che, se noi possedessimo davvero questa nutrita schiera di tecnici, dovremmo più utilmente impiegarli nelle ricerche tecnico-scientifiche e nelle applicazioni industriali.

Le remore, anche se avessimo questa burocrazia, sarebbero molte. L'esempio ci viene ancora una volta dall'Unione sovietica, dove esiste l'accertamento preventivo, ed esiste assieme — dobbiamo riconoscerlo — una burocrazia robusta chiamata a fare gli accertamenti preventivi. Tuttavia, anche lì si notano inconvenienti gravissimi di remore, di perdite di tempo, che danneggiano notevolmente l'economia. « Un serio danno — diceva il critico sovietico Omelcenko, e lo scritto è sempre riportato nei "Problemi del lavoro in U.R.S.S." — all'economia del nostro Paese viene arrecato dalle lungaggini e dal burocratismo nell'esaminare le proposte. È doveroso sottolineare che, con l'aumento delle proposte avanzate, è aumentato anche il numero di quelle respinte. Nel 1950 sono state respinte 519.000 proposte » — immaginarsi il lavoro fatto per esaminare e respingere! — « e nel 1955 836.000 ».

Lopatking, il povero inventore sovietico, la cui triste odissea è narrata da Dudinzer nel romanzo « Non di solo pane », non è dunque solo: probabilmente è uno dei tanti.

« In questo periodo » — continua il critico — « è aumentato anche il numero delle proposte che erano giacenti all'inizio dell'anno 1956: da 286.000 (proposte giacenti e non esaminate), il numero è salito a 474.000. Quante perdite di lavoro creativo, di risorse materiali e finanziarie si nascondono dietro queste crude cifre! ».

Andiamo adagio dunque, onorevoli colleghi...

MONTAGNANI. Onorevole Ministro, ma lei in Commissione si era dichiarato favorevole!

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sì, ma ho detto in quale senso; e nello stesso senso sono anche adesso favorevole. Dissi allora, sostanzialmente: andiamo adagio, onorevoli colleghi, nel voler precipitare la soluzione di un problema che è grosso, e per il quale noi non abbiamo i mezzi necessari e la attrezzatura adeguata. Del resto anche in un mio precedente discorso qui al Senato, avevo previsto — e lo ripetei poi in Commissione — come unica possibilità di soluzione il ricorso ad organismi internazionali come quello della Aja, o, se sorgeranno, quelli della Comunità economica europea; ed è appunto in questo senso che noi stiamo conducendo i nostri studi.

Adunque, dei due problemi pregiudiziali, lo uno è immaturo: quello dell'esame preventivo; l'altro, quello della posizione del dipendente inventore, non è urgentissimo, anche perchè, ripeto, la nostra legislazione non sfigura di fronte alle migliori legislazioni in materia.

Urgenti sono invece le soluzioni relative alle altre due questioni: prima, quella della licenza obbligatoria; seconda, quella della durata dei brevetti.

Licenza obbligatoria. Sul principio mi pare che siamo tutti d'accordo. È d'accordo personalmente anche il Presidente Einaudi, il quale ha sollevato un'altra questione: quella cioè della obbligatorietà dell'istituto rispetto alle convenzioni internazionali. Ed egli si è fermato ad interpretare la parola « autorizzazione », giustamente affermando che essa non esprime obbligo ma soltanto facoltà.

Desidero avvertire il Presidente Einaudi che io non faccio uso della parola « autorizzazione » in senso d'obbligo chè, anzi, quando ero Ministro del tesoro e mi opponevo all'obbligatorietà dell'estensione degli aumenti degli statali agli impiegati degli enti locali, per rispet-

tare l'autonomia e le possibilità del loro bilancio, mi rifugiavo proprio dietro la parola « autorizzazione », ritenendo che con essa si volesse significare facoltà e non obbligo.

Ma mi sembra che, nel caso nostro, l'obbligo discenda non dal paragrafo 2, ma dal paragrafo 3 dell'articolo 5 della convenzione di Parigi. Il paragrafo 2, ricordato dal Presidente Einaudi, prevede che si possano emettere delle misure legislative in caso di abuso del brevetto, ma il paragrafo 3 poi aggiunge la norma fondamentale che queste misure potranno prevedere la decadenza del brevetto solo nel caso che la concessione di licenze obbligatorie non sia sufficiente per prevenire gli abusi. Dunque l'obbligatorietà della licenza obbligatoria — mi si permetta il bisticcio — non è imposta direttamente, ma deriva indirettamente dal tipo della nostra legislazione che prevede l'istituto della decadenza.

Insomma delle due l'una: o noi lasciamo i brevetti senza sanzione alcuna (la quale ipotesi è contraria nettamente alle vedute del Governo), o prevediamo, come prevede la nostra legislazione, la sanzione della decadenza nelle ipotesi di abuso del brevetto, ed in tal caso la convenzione internazionale ci costringe ad usare preventivamente del passaggio obbligato della licenza obbligatoria. Solo dopo che la licenza obbligatoria si sarà manifestata insufficiente a reprimere gli abusi, si potrà passare alla sanzione più grave della decadenza. Ecco perchè ritengo, onorevole Presidente Einaudi, che l'istituto della licenza obbligatoria sia non solo utile, non solo conveniente per la nostra legislazione, ma ormai reso necessario da precise convenzioni di carattere internazionale. Ed è in relazione a queste precise convenzioni che è stato condotto uno studio accurato per introdurre anche in Italia l'istituto relativo. Lo ha ricordato testè nella sua replica orale il relatore senatore Turani.

La verità è che fin dal 1950, costituitasi apposita Commissione, si mise allo studio la ricerca del migliore sistema per la licenza obbligatoria. Gli studi hanno dato vita ad un rapporto che è stato pubblicato nel 1954; essi sono stati ripresi e continuati anche in seguito da altra Commissione formatasi nel 1956, di cui faceva parte, assieme ad altri illustri competenti, il professor Tullio Ascarelli. Non è quindi, onorevole Presidente Einaudi, la nostra un'improvvisazione, ma una maturazione meditata del problema ed una soluzione egualmente meditata.

Circa il significato economico della licenza obbligatoria, io ritengo che non si debbano spendere molte parole. Tutti quanti sappiamo che si intende offrire con essa un mezzo, una arma per attenuare gli effetti monopolistici della privativa. Tutti sappiamo che essa può giovare alla nostra economia scoraggiando impianti esteri nel nostro Paese e secondando e favorendo viceversa al loro posto impianti nazionali, il che è di sommo vantaggio per la nostra economia.

Quali sono i principi che informano il sistema che abbiamo proposto?

Naturalmente dei particolari discuteremo in sede di esame dei singoli articoli.

Tra il sistema americano, che prevede la licenza come mezzo di lotta ai *trusts* soltanto, e quello germanico, influenzato dalla filosofia nazionalsocialista (fu promulgato nel 1936, come è noto), il quale con frase generica, molto elastica e troppo discrezionale, prevede l'estensione della licenza obbligatoria ogni qualvolta il pubblico interesse lo richieda, noi siamo più vicini al moderno sistema britannico che indica più ipotesi per il rilascio della licenza, ma richiamandosi sempre a criteri obiettivi. Noi sostanzialmente la rendiamo obbligatoria nei seguenti casi: *a*) insufficienza dell'offerta dei prodotti rispetto alla domanda...

MONTAGNANI. Non ha senso in sede economica...

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Onorevole Montagnani, ha molto più senso che non la vecchia espressione « rispetto al bisogno », la quale davvero era un'espressione subiettiva e indefinibile, mentre il concetto del rapporto produzione domanda, seppure non dà luogo ad un meccanismo automatico come è nella mente di coloro che prevedono precise pianificazioni, richiama certamente a fenomeni che sono misurabili. Basta pensare, per esempio, alla lievitazione dei prezzi, non determinata da altre cause se non da quella della insufficienza di prodotti, per dire che un senso e un significato c'è nel rapporto prodotti-

domanda e che può offrire al Governo un'arma utile per combattere i monopoli.

MONTAGNANI. Quando mai il Governo ha combattuto i monopoli?

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ne abbiamo dato esempi, soprattutto con la nostra politica di liberalizzazione.

MONTAGNANI. Mi citi un solo esempio di lotta ai monopoli.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ravenna, cara a tutti noi nel suo significato.

MONTAGNANI. Non a lei.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. A tutti quanti noi. Lei mi ha invitato a citare un esempio ed io gliel'ho citato.

b) insufficienza della stessa offerta rispetto alle richieste di un mercato di esportazione;

c) influenza negativa del brevetto cui sia legata l'attuazione di una nuova scoperta;

d) influenza negativa del brevetto e dei prodotti relativi rispetto all'esercizio, nel territorio dello Stato, di attività economiche diverse da quelle alle quali si riferisce l'attuazione dell'invenzione.

Insomma, si può concludere dicendo che la licenza sui brevetti intende evitare gli abusi del monopolio, e soprattutto il suo abuso principale che consiste in manovre tendenti a limitare i prodotti per trarre, attraverso l'esasperazione dei prezzi, una rendita elevata. Noi in tanto abbiamo proposto e sosteniamo il prolungamento della durata dei brevetti in quanto pensiamo e confidiamo che con il correttivo della licenza obbligatoria, si possano evitare o attenuare grandemente gli effetti negativi del prolungamento della durata.

Ed eccoci così al punto più arduo, quello del prolungamento della durata. Per un esame consapevole ed informato dell'importante questione, è doveroso sgombrare il terreno da passioni e, peggio ancora, da sospetti che risultano ingiuriosi.

Potrei qui fare un elenco delle gravi inesattezze pronunciate da vari oratori dell'opposizione circa la sopravvivenza di brevetti prossimi a scadere, e per il prolungamento della cui durata, nell'interesse dei monopoli, questa legge sarebbe stata escogitata. Neanche a farlo apposta, quasi tutti i brevetti ricordati sono scaduti, e non sono perciò riguardati da questa legge.

MONTAGNANI. Perchè la legge non è entrata in vigore in tempo.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Loro hanno parlato di brevetti oggi esistenti, non di quelli di dieci anni fa.

Sono scaduti, e non sono perciò riguardati da questa legge o sono esposti ad una nutrita concorrenza. Sforziamoci perciò di essere tutti quanti sereni, obiettivi ed informati.

Il metro che dobbiamo usare per giudicare della durata è uno solo: il prolungamento torna di vantaggio o di svantaggio all'economia italiana?

Esporrò obiettivamente le ragioni di coloro che parlano di svantaggio, ma prima mi si permetta di rettificare un'affermazione del senatore Valenzi, secondo cui la maggioranza degli Stati esteri riconoscerebbe ai titolari del brevetto una durata inferiore agli anni 16. Questa affermazione, buttata lì senza un esame critico, vuol dire: perchè dunque noi non seguiamo la maggioranza?

Bisogna distinguere, senatore Valenzi. In primo luogo, quanto ai criteri di decorrenza, ed in secondo luogo tra Nazioni industrializzate e non industrializzate o scarsamente industrializzate.

La vigente legge italiana fissa la durata di 15 anni dal momento del deposito dell'invenzione brevettabile. La maggior parte invece, 24 su 39 delle altre Nazioni, si rifà, per il termine di decorrenza, o al criterio della pubblicazione o a quello della consegna del brevetto. Dal deposito alla consegna del brevetto passa molto tempo, anche degli anni, diceva la relazione al disegno di legge svizzero che proponeva il prolungamento della durata dei brevetti da 15 a 18 anni.

Ella è ricorso dunque, senatore Valenzi, a termini di paragone non omogenei e perciò senza apprezzabile significato.

Maggiore significato ha l'accertare come si comportino gli Stati più progrediti industrialmente, tra i quali, sia pure nella debita graduatoria, è da porsi ormai l'Italia.

Ebbene, tutti questi Stati hanno una durata dei brevetti superiore ai 16 anni. Anche la Gran Bretagna, come più avanti vedremo, ed anche la Russia: la quale stabilisce 15 anni, ma dal giorno della decisione definitiva, ed abbiamo visto che passano degli anni prima della decisione del rilascio del brevetto. Ma la Russia, e lo vedremo, forma un mondo a sè.

Resta dunque soltanto l'Italia a quota 15. A questo punto potrei ritorcere, senatore Valenzi, la domanda: perchè dunque se tutti gli altri Stati industrializzati, non l'Italia? Non la Italia: *a*) perchè il prolungamento si risolve in danno del consumatore, dicono il Presidente Einaudi e il senatore Terragni; *b*) perchè impone pesi valutari gravi e difficulta la libertà di manovra commerciale verso Paesi liberi da privativa, aggiungono i senatori Valenzi, Roda e Terragni; *c*) perchè infine incide negativamente sulla politica del massimo impiego della mano d'opera, conclude il senatore Terragni, e l'obiezione sembra decisiva.

Esaminiamo le tre obiezioni separatamente.

La prima obiezione, il danno del consumatore, è un argomento che prova troppo e troppo facilmente per poter riuscire subito persuasivo.

In verità esso non è un argomento specifico contro questa legge, risolvendosi nell'altro, molto più ampio, di critica ad ogni protezionismo in quanto dannoso per il consumatore, astrattamente considerato. E si ritorna al lungo, implacabile duello tra liberi scambisti e protezionisti in cui ha preso parte, da par suo, e per una intiera vita, il nostro Presidente Einaudi.

Ma noi non siamo qui in una disputa scientifica, siamo in un mondo che opera, si muove e cammina in senso diverso da ipotesi scientifiche (non dico che sia un bene o un male, ma è così), in un mondo che non ci ha dato mai un solo esempio di applicazione assoluta di libero scambio o di nazioni rinserrantesi ciascuna in un sistema di integrale autosufficienza economica, neanche l'Unione Sovietica. Siamo in un mondo che ci ha dimostrato di comportarsi tra i due estremi, con una casistica numerosa di politiche di intervento degli Stati la cui arte di Governo è sempre consistita nel fare la sintesi delle convenienze, tenendo conto della realtà circostante.

Il problema non va riguardato sotto la visuale esclusiva del consumatore, come sotto tale visuale non vanno riguardati i problemi numerosi e le soluzioni conseguenti concernenti la politica doganale, quella degli incentivi, quella più strettamente significativa del sostegno dei prezzi, e così via. Esso va considerato sotto l'aspetto generale della nostra economia, della nostra espansione produttiva la quale considera il cittadino in tutti i suoi aspetti, anche di lavoratore, oltre che di consumatore, anzi prima di lavoratore, perchè possa essere consumatore, e, fatta la somma algebrica degli addendi, si comporta a seconda che il risultato dia espressioni positive o negative.

Ora, se mai una forma di protezione (volendo considerare tale la privativa industriale) è apparsa a tutti giustificata, anche agli studiosi più illustri e conseguenti come il Presidente Einaudi, è proprio quella dei brevetti, e non solo dal punto di vista giuridico e morale, ma più ancora, vorrei dire, dal punto di vista economico, essendo essa necessaria a favorire le ricerche e le scoperte che provocano l'impiego di fattori produttivi, altrimenti inutilizzati, e insieme lo sviluppo delle industrie nascenti: le due ragioni che comunemente sono ritenute valide dagli economisti moderni per giustificare misure protettive.

Non è sul piano della teoria, allora, ma su quello dell'applicazione pratica che possono sorgere dissensi. La durata della protezione deve essere di 15, di 18 o di 20 anni? Qui, la diversità di opinione è pienamente legittima, e la condotta degli Stati dovrà ispirarsi a criteri empirici, fra i quali assumono rilievo le posizioni degli altri Stati. E ciò non per ragioni di vacuo spirito di imitazione, Presidente Einaudi, ma per il fatto importante che la legislazione brevettuale ha regole internazionali e spiega i suoi effetti economici al di là dei confini delle singole Nazioni.

Cavour, che fu relatore del progetto di legge sulla proprietà industriale presentato alla Camera nel 1854 (il quale fu poi trasfuso nel-

la legge, estesa a tutta Italia del 1859, giustamente lodata da lei, Presidente Einaudi), ben compreso degli stretti legami e della reciproca influenza delle leggi nazionali in materia, disse esplicitamente che egli, nel formulare le sue proposte, aveva seguito « il senso universale dei legislatori », e tolto « esempio da tutte le Nazioni, appresso le quali esistono leggi sulle invenzioni ».

Alla stregua della comparazione legislativa internazionale contemporanea, può esservi dubbio, mi domando, sul piano della nostra convenienza, per la decisione del prolungamento della durata a 18 anni, dal momento che noi non desideriamo introdurre una protezione singolare, che superi quella degli altri Stati, ma soltanto avvicinarci, per nostra difesa, al livello delle altrui protezioni?

Qui, in verita, noi siamo meno audaci e conseguenti di Cavour. Posta la realtà delle ripercussioni economiche ultra-nazionali delle leggi sui brevetti, egli si portò subito all'avanguardia. « La durata di 15 anni che proponiamo » — disse — « di accordare alla più lunga privativa, supera di un anno quello che accordano le leggi inglese ed americana. La Russa, la hannoverese, la sassone, la wurtenberghese ed altre, la limitano a 10 anni; ma noi ci siamo fondati sull'autorità di molte altre legislazioni europee (quali sarebbero ad esempio la francese, la spagnola, l'austriaca, la bavarese o, per non uscire dall'Italia, la romana e la siciliana) e sulla patria consuetudine ».

E Cavour decise di mettersi alla testa delle legislazioni straniere, sotto l'aspetto della durata dei brevetti.

Noi non passiamo all'avanguardia: restiamo ancora sensibilmente indietro, ma la misura di accostamento alle posizioni altrui che proponiamo per non lasciare troppo scoperta la nostra organizzazione produttiva mi sembra tanto più urgente e necessaria, quanto meno noi potremo usare in avvenire le altre consuete armi della politica protezionistica, come gli inasprimenti doganali e i contingentamenti, (bisogna tener conto di questa novità) e quanto più ci inseriremo nel sistema economico della Comunità economica europea la quale, anzichè consentire la difesa doganale ed i contingentamenti, vuole relegare queste armi in soffitta o addirittura distruggerle.

Del resto, tra le misure protezionistiche, quella della privativa è la meno dannosa al consumatore, non solo perchè crea delle utilità nuove, ma anche perchè è tale da non saper garantire la signoria del mercato neanche per il tempo limitato per cui è prevista. È un'arma infatti che può spezzarsi di schianto se è attaccata dal suo nemico: il superamento tecnico, il quale è un nemico attivo e che mena stragi vastissime.

Leggendo la ricordata relazione al disegno di legge svizzero per il prolungamento della durata, ho appreso che in quel Paese soltanto il 6 per cento dei brevetti concessi muoiono di morte naturale alla scadenza del termine; gli altri muoiono prima o per inedia o per causa violenta: il superamento tecnico. In Italia il fenomeno è ancora più significativo, perchè solo il 4,54 per cento dei brevetti concessi giunge al termine legale della vita.

Che cosa significa tutto ciò, senatore Roda? Che il titolare del brevetto non può cullarsi nella sicurezza del termine legale, ma deve star sempre sul chi va là della possibile apparizione in campo del nemico suo proprio, ed in previsione di ciò deve, se è prudente, predisporre un sistema di difesa che gli consenta di sopravvivere nella competizione economica; ossia il titolare del brevetto, proprio in virtù della sostanziale incertezza temporale della sua signoria, dovrebbe evitare l'esasperazione dei prezzi come la via più adatta per giungere al massimo punto di reddito, e proporsi invece di allargare sempre più il suo mercato con una politica di bassi prezzi, di prodotti qualitativamente buoni, di servigi efficienti, in modo da poter resistere al sempre possibile ed improvviso attacco del superamento economico.

Ecco perchè talvolta — bisogna ricordarlo — alla scadenza legale del termine i prodotti non subiscono sensibili variazioni di prezzo. Ho a disposizione alcuni esempi sull'andamento dei prezzi di prodotti di alcuni brevetti: significativi quelli dei prodotti gommapiuma, la scadenza prossima dei cui brevetti (che invece sono già scaduti tra il 1951 e il 1957) dovrebbe, secondo il senatore Montagnani, provocare la riduzione di almeno il 50 per cento del prezzo attuale. Ebbene i prezzi — ripeto che i brevetti sono già scaduti . . .

MONTAGNANI. Certo, perchè la sua legge non è entrata in vigore.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. ... i prezzi sia per le lastre cellulari sia per i materassi che per i cuscini non sono mutati dopo la scadenza dei brevetti. Ed alcuni anzi, per i cuscini, sono lievemente aumentati rispetto al 1956, anno in cui operava il brevetto.

VALENZI. Non c'è la concorrenza ancora, si vede!

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Una significativa curva discendente segnano anche i prezzi del politilene a bassa pressione, del prolipopilene, delle resine politetrofluoretileniche (Montecatini) dei poliammidi di stampaggio (Rhodiatoce) dei polinuretani espansi (produzione Crespi), mentre i prezzi relativi ai brevetti concernenti la chiusura dei sacchi di carta — l'ha ricordato anche il relatore onorevole Turani — che secondo il signor Montagnani avrebbe fornito... (*Interruzione del senatore Montagnani*).

PRESIDENTE. La prego di dire « senatore Montagnani »! (*Commenti dal centro*). Farei la stessa osservazione per qualsiasi altro collega. Le chiedo scusa di averla richiamata, onorevole Ministro.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'ho chiamato tante volte senatore, signor Presidente, che non poteva sorgere dubbio sulle mie intenzioni: non ricordo, neanche per assonanza, se in questo momento lo abbia chiamato signore o senatore; in ogni caso era evidente il *lapsus*.

Dicevo dunque che, riguardo ai prezzi relativi ai brevetti concernenti la chiusura dei sacchi di carta, che secondo il senatore Montagnani avrebbe fornito alla ditta Italcementi miliardi annui (il bilancio 1956-57 della società Nitrocellulosa denuncia un utile della società di circa 47 milioni, e quindi di circa 16 per l'Italcementi; i quali, con tutta la possibile buona volontà fiscale, non possono giungere a miliardi), i prezzi di tali prodotti, dicevo, sono aumentati anzichè diminuiti dopo la scadenza dei brevetti relativi avvenuta nel novembre 1955: due anni e alcuni mesi or sono, senatore Valenzi, tempo sufficiente perchè la concorrenza, se ha ragione di essere, possa svilupparsi.

L'osservazione di quest'andamento ha persuaso dei competenti ad affermare che la temporanea ma sempre insidiata signoria di mercato è indotta a camminare verso un punto di reciproca convenienza tra le due rendite contrastanti: quella della signoria appunto e quella del consumatore.

Non sempre però le cose vanno così e non si può escludere che vi siano delle condotte di monopoli, anche nel campo brevettuale, che vadano rigorosamente controllate ed anche spezzate. Ecco allora soccorrere l'istituto nuovo della licenza obbligatoria non esclusiva. Istituto che, se efficacemente manovrato, è una difesa efficiente contro i pericoli del monopolio e consente perciò il prolungamento della durata, necessario alla protezione della nostra industria, ma non vessatorio per il consumatore.

Riassumendo, gli interessi superiori della produzione, considerati in concreto rispetto alla situazione ed ai condizionamenti mondiali, sono tali da superare, come avviene tante altre volte, quelli del consumatore astrattamente considerato; ed ove tali interessi fossero, come mi propongo di fare, sufficientemente dimostrati, basterebbe ciò per togliere vigore alla prima obiezione degli oppositori.

Ma sta di fatto che gli interessi del consumatore (pur non essendo così grandemente minacciati come in altre forme di protezione e di monopolio, perchè la signoria brevettuale dovrebbe essere indotta dal pericolo del superamento tecnico ad accentuare l'accostamento agli interessi del consumatore) sono stati difesi con l'introduzione del nuovo istituto della licenza obbligatoria non esclusiva.

Sulla seconda obiezione il discorso sarà più breve. L'aspetto valutario è stato trattato specialmente dal senatore Roda con larga esposizione di dati e, come è suo costume, con drammaticità di accenti.

RODA. Con obiettività. Le cifre sono quelle che sono.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho detto che gli accenti erano drammatici, non le cifre.

Vediamo anzitutto che cosa significa su questo punto la posizione debitoria dell'Italia. Di accordo che sarebbe preferibile anche qui una posizione creditoria; vorrebbe dire per l'Italia in questo mondo altamente industrializzato, una posizione di primo piano analoga a quella tenuta dagli Stati Uniti nel campo della ricerca scientifica, industriale e delle invenzioni.

Ma noi sappiamo che solo di recente l'Italia è passata da un'economia prevalentemente agricola ad una economia decisamente industriale e che la sua posizione nell'inter-scambio brevettuale è espressione appunto di questo momento; è espressione cioè della progressiva espansione della sua economia verso un sempre più alto livello industriale. Ciononostante vedremo più avanti come il rapporto fra importazioni ed esportazioni di brevetti non sia preoccupante e sia tale anzi da incoraggiarci a promuovere una politica di incentivi anche in questo campo.

Per intanto a proposito di *deficit* valutario voglio ricordare che tutti i Paesi dell'Europa occidentale, nessuno escluso, onorevole Roda, sono debitori degli Stati Uniti.

RODA. E il Regno Unito?

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche il Regno Unito. Tale squilibrio fu rilevato due anni or sono e l'OECE promosse un'inchiesta, tuttora in corso, affidata proprio ad un economista inglese se non erro, con lo scopo di identificare le cause e trovare il rimedio opportuno. È da notare che la Germania accusava nel 1953 entrate per 16.300.000 dollari e uscite per 39,800.000 dollari; la Francia, nel 1956, 14 milioni di dollari di entrate e 40 milioni di spese. Eppure la Germania, senatore Roda, non esita a conservare la durata brevettuale di 18 anni e la Francia di 20 anni.

Ma è poi esatto — ecco il punto — che il Paese importatore di brevetti ha interesse a vedere diminuita la durata di privativa anche se gli altri Paesi industrializzati la mantengono più lunga? « Sì, — risponde con sicurezza il senatore Roda — perchè diminuisce il nostro onere valutario » « Sì — soggiunge di rincalzo il senatore Terragni — perchè l'Italia potrebbe in tal modo, liberandosi del costo della privativa, più facilmente competere nella conquista di mercati acquirenti di prodotti brevettati ».

Mi permetto di dissentire da queste perentorie posizioni.

È forse opportuno ricordare, come premessa, che, in virtù degli accordi internazionali, vige per i brevetti il principio del trattamento nazionale e dell'indipendenza, in conformità del quale principio l'inventore registrerà presso ogni Nazione il suo brevetto, che acquista così una vita autonoma conforme alle leggi locali, sia quanto alla durata, sia quanto alle altre condizioni, precipua tra esse l'obbligo di sfruttare *in loco* il brevetto.

In conseguenza di questo principio non conta che l'inventore italiano od estero, per esempio, abbia registrato il suo ritrovato in Italia e in Francia poichè alla scadenza dei 15 anni perderà, allo stato attuale della nostra legge, la privativa in Italia, ma non in Francia, ove durerà per altri 5 anni, in virtù dell'autonomia della registrazione.

Ciò premesso, che cosa accade quasi sempre nell'interscambio delle *redevances*? Lei, senatore Roda, che oltre ad essere un bravo senatore è anche un esperto professionista, queste cose ritengo che le sappia. Accade che il titolare dell'invenzione estera conviene con il licenziatario italiano su una durata della licenza conforme ai suoi interessi, la quale supera il termine previsto dalla nostra legge. Così, per esempio, il famoso contratto di licenza sul noto brevetto n. 330555 del sale 6-6, ricordato dal senatore Montagnani, e la cui scadenza era fissata in Italia per il 1950, prevede *redevances*, che si stanno tuttora pagando, fino a tutto il 1958. In questi casi frequenti la scadenza dei 15 anni non si risolve in alcun beneficio della nostra bilancia dei pagamenti, perchè il licenziatario è costretto a versare all'estero i suoi canoni nonostante la scadenza del termine italiano, la quale scadenza, ove non soccorrano intese tra gruppi, aggiunge immediatamente, senatore Roda, all'immutato peso valutario delle *redevances* i contraccolpi della concorrenza estera ed il conseguente maggior peso valutario legato all'importazione dei prodotti.

Qui, per comprendere bene la catena delle reazioni economiche determinate dalle legisla-

zioni internazionali sui brevetti, cade acconcio correggere un errore del senatore Valenzi, secondo cui il fatto che molti brevetti esistenti in Italia riguardino la tecnica di fabbricazione, lascerebbe comunque aperto il campo all'importazione dei prodotti finiti non nuovi e quindi non brevettabili. L'affermazione è erronea, perchè sia la nostra legge speciale, sia il Codice civile, sia le leggi straniere dispongono che il procedimento industriale copre anche il commercio dei prodotti non nuovi ottenuti con tale procedimento.

Nel caso invece di licenze (caso meno frequente) di durata identica a quella della nostra legge, bisogna considerare la molto probabile eventualità che l'organizzazione straniera più agguerrita e più provvista di mezzi, perchè fruente di un'ancora vasta area di privativa, possa riversare sul nostro mercato i prodotti a prezzi concorrenziali, aggravando nel contempo ancora una volta e la nostra situazione valutaria e quella produttiva.

Senatore Terragni, il duplice danno sarebbe più probabile e grave nel caso che l'inventore avesse direttamente sfruttato in Italia il suo ritrovato. Egli, forte della sua organizzazione all'estero, agevolata dal conseguito ammortamento totale o parziale, potrebbe lanciarsi alla conquista del mercato italiano, senza essere costretto a mantenere in Italia una autonoma organizzazione produttiva. Nè è a dirsi, ripeto, che, nel quadro della nuova politica doganale, e specialmente della Comunità economica europea, noi potremmo difenderci con la vecchia arma tariffaria. Quest'arma non dovrà più esistere.

Non è perciò irragionevole concludere che la brevità del termine possa tornare, senatore Roda, a danno piuttosto che a vantaggio delle nostre transazioni valutarie.

Anche la speranza affacciata dal senatore Terragni che la liberazione dei canoni possa metterci in posizione competitiva per la conquista dei mercati liberi da privative è molto tenue, se si considera che l'organizzazione straniera, forte del sostegno della sua vasta area di privative, ed alleggerita da gran parte degli ammortamenti, sarebbe presumibilmente in grado di assorbire e superare il margine di vantaggio a noi derivante dalla liberazione dei canoni, e batterci, nonchè all'estero, forse anche in casa nostra, come prima dicevo.

Veniamo ora ad accertare l'entità del fenomeno valutario, e le ripercussioni che su esso avrebbe il prolungamento. Secondo dati forniti dal servizio meccanografico dell'U.I.C., il movimento valutario dovuto a diritti di autore, brevetti e *redevances* (queste ultime per assistenza e consulenza tecnica), per il periodo 1951-1957 (il periodo ricordato dal senatore Roda il quale ha riferito dati esatti), è stato, ragguagliato in dollari: esborsi, 77.200.000 dollari; introiti, 31.900.000 dollari; saldo passivo, 45.300.000 dollari. Ossia il saldo passivo medio annuo risulta pari a dollari 6.470.000, e a lire 4 miliardi e 76.100.000.

RODA. Queste medie non mi piacciono: prenda i dati relativi al 1957, e vedrà che si sta salendo.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Se si considera che: *a*) nella cifra suddetta sono compresi i diritti d'autore...

RODA. L'ho detto chiaramente anch'io: per una minima parte.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. ... rispetto ai quali la nostra bilancia dei pagamenti è invece fortemente deficitaria...

RODA. Di quanto?

GAVA, *Ministro dell'industria e commercio*. Non è possibile stabilirlo.

RODA. Onorevole Ministro, i dati al Ministero del commercio estero non ci sono: io posso permettermi di andare ad intuito, non lei che fa parte del Governo. Io posso permettermi il lusso di non avere questi dati, non lei.

GAVA, *Ministro dell'industria e commercio*. Se permette, onorevole Roda, se i dati non ci sono, il lusso ce lo possiamo permettere entrambi, lei ed io.

Noi, pur non potendo precisare cifre, sappiamo che i diritti di autore dànno luogo ad un saldo passivo alto, e quindi posso legittimamen-

te dire: *a*) che questa voce è fortemente deficitaria, pur non essendo in grado di tradurre questo giudizio in cifre esatte, perchè le cifre non ci sono; *b*) che la maggior parte dei contratti di licenza su brevetti contempla una durata maggiore di quella prevista dalla legge italiana; *c*) infine che l'indice di sopravvivenza dei brevetti italiani, allo scadere del 15° anno, è del 4,54 per cento, onde si può opinare che l'onere annuo valutario derivante dalla maggior durata dei brevetti sarebbe praticamente poco rilevante: i miei uffici l'hanno, in via di larga approssimazione, calcolato intorno ai 20 milioni all'anno.

La terza obiezione: incidenza negativa sul massimo impiego, è stata svolta dal senatore Terragni, ed ha una consistenza che non mi sembra pari all'importanza.

Vorrei in via di accostamento alla comprensione del problema osservare che, semmai vi è una condizione economica sociale, la quale, secondo i teorici, postuli un sistema protezionistico, è l'esistenza di una disoccupazione strutturale come in Italia. È difficile così sostenere che quel particolare sistema di protezione, che è la privativa brevettuale, si risolva da noi in una misura negativa ai fini del massimo impiego: vedremo, invece, più avanti — quando esporrò le ragioni a favore del prolungamento — come proprio questo ci preservi dai pericoli temuti dal senatore Terragni.

Egli ha sostenuto la tesi contraria perchè pensa ad un monopolio limitativo della domanda, e quindi della produzione: impostata così la questione non gli si potrebbe dar torto del tutto. Ma a me sembra di aver dimostrato che la privativa brevettuale, incalzata dalla minaccia assidua del superamento tecnico, deve tendere ad allargare sempre più il mercato e quindi a produrre di più.

Può darsi che non lo faccia, ma in tal caso soccorre l'istituto nuovo della licenza obbligatoria, non esclusiva, la quale tra i suoi scopi ha, precipuo, quello di spezzare i monopoli e di adeguare la produzione alla domanda.

Una delle due: o l'utilizzazione del brevetto è tale da soddisfare alla domanda, e in tal caso non sorge il problema della incidenza negativa del prolungamento ai fini della massima occupazione, perchè è pacifico che nuove iniziative industriali non sorgerebbero, o non dovrebbero sorgere, per produrre in eccesso alla capacità di assorbimento; o è tale da non soddisfare alla domanda e allora la licenza obbligatoria interverrebbe a ristabilire, o ad adoprarsi per il ristabilire, insieme all'equilibrio del mercato, anche lo sviluppo dell'occupazione.

Il prolungamento dunque non può avere in via di principio l'incidenza negativa attribuitagli.

Ed eccomi ad esporre le ragioni favorevoli, invece, al prolungamento. Ve ne sono due principali, una che ha valore generale, o, come direbbe Cavour, universale, ed una che ha valore, e mi sembra decisiva, per la particolare situazione italiana.

Esaminiamo anzitutto quella generale.

Deve farci riflettere il fatto che tutte le grandi Nazioni industriali hanno per legge una durata brevettuale superiore ai 15 anni: la Gran Bretagna 16, ma prolungabili a 26 con provvedimento della Corte dei brevetti; gli Stati Uniti e il Canadà 17, ma dal giorno della concessione del brevetto, il che significa praticamente 20; la Germania 18; il Belgio, la Francia ed il Lussemburgo 20; la Russia prevede una durata di 15 anni dalla definitiva decisione della consegna del brevetto, quindi 17-18 anni, praticamente; la Cecoslovacchia, la Polonia, la Jugoslavia, ugualmente di 15 anni, ma dalla pubblicazione della domanda o della concessione del brevetto; l'Ungheria di 20 anni. È chiaro che nei regimi socialisti, in cui le ricerche, le sperimentazioni e gli impianti industriali sono a carico dello Stato o di organizzazioni collettive, la durata non è condizionata dal rischio personale, e il brevetto ha un significato molto diverso da quello che ha nelle libere democrazie occidentali; questi Paesi non offrono quindi elementi comparabili al fine del nostro studio.

Sbagliano dunque tutte le grandi nazioni democratiche? Certo, la critica serrata mossa dal Presidente Einaudi, sotto l'aspetto dell'ammortamento, è, entro certi limiti, esatta: esatta fino a che si riferisce agli immobili ed ai macchinari, il cui periodo di ammortamento, specialmente per questi ultimi, dovrebbe essere abbreviato piuttosto che prolungato. Ma la somma di spese che l'inventore o, per meglio

dire, l'*équipe* di ricercatori (perchè di questa si tratta, quasi sempre, nei tempi moderni) e l'imprenditore devono affrontare non si materializza ed esaurisce soltanto nel costo degli immobili o dei macchinari; vi sono spese per studi, ricerche e sperimentazioni, per messe a punto anteriori alle attuazioni industriali; il loro volume è qualche volta davvero enorme, ed è sempre crescente, secondo le esigenze della moderna competizione economica e legato ad una estrema aleatorietà.

Spesso, quando la domanda di brevetto è presentata (e bisogna presentarla presto per non farsi sopravvanzare dagli altri) il congegno industriale non è a punto, e deve passare tempo, devono passare degli anni perchè lo diventi. Intanto il termine iniziale della durata si mette inesorabilmente in moto. Il primo brevetto del nylon, ottenuto dalla società Dupont de Nemours, ricordata da molti oratori in questa Camera, e ottenuto su scala mondiale, rimonta al 1935; ma solo dopo circa 10 anni si conseguì la produzione di entità industriale, nonostante gli imponenti mezzi a disposizione della società americana. Nel frattempo l'inventore, il chimico Carothers, forse perchè prostrato da una crisi nervosa cagionata dalle difficoltà dell'attuazione industriale dell'invenzione, si tolse la vita.

Quando il prodotto è finalmente lanciato, ecco il rischio dell'accoglienza che avrà sul mercato. Se la sorte sarà sfavorevole, non occorre che io accenni all'entità delle perdite. Se sarà favorevole, allora continuerà l'assidua preoccupazione dei perfezionamenti tecnici e della ricerca di nuove vie, per evitare il pericolo del superamento.

Quante invenzioni giungono al traguardo dei 15 anni? Lo abbiamo visto: il 4,54 per cento. Cifra che è un elemento sicuro per misurare la entità del rischio.

RODA. Bisogna vedere come sono le invenzioni da noi.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anche in Svizzera, senatore Roda, la percentuale è del 6 per cento.

Ma allora si potrebbe obiettare: perchè prolungare un termine che, per la gran parte dei casi, si dimostra, più che sufficiente, addirittura abbondante? Perchè è appunto il calcolo di un periodo abbastanza lungo di sfruttamento di quelle poche scoperte che resistono, il quale induce ad affrontare i rischi, e le ingenti spese relative, dei fallimenti o delle morti precoci dei brevetti che per ragioni varie non riescono a tenere il campo. Onde è che il più lungo periodo di durata, almeno nella mente dei più esperti reggitori delle Nazioni altamente industrializzate, si presenta come il mezzo necessario a promuovere la ricerca scientifica ed il progresso economico. Nè sembra loro valida la obiezione che la durata più lunga induca alla pigrizia. È difficile che l'imprenditore indulga alla pigrizia quando sa che nella serrata competizione moderna solo l'assidua ricerca, il continuo perfezionamento e la scoperta di nuove vie gli consentono di conservare e migliorare la propria posizione. È forse per questo che nell'atrio dell'ufficio brevetti del Paese più industrializzato del mondo, gli Stati Uniti d'America, è riportata la celebre frase pronunciata da Abramo Lincoln alla vigilia del prolungamento generale a 17 anni (che in pratica abbiamo visto diventare 20) della durata del brevetto americano: « Il sistema del brevetto aggiunge il carburante dell'interesse al fuoco del genio ». Vi è poi — e mi sembra decisiva — la posizione particolare dell'Italia, posizione debole di fronte alle altre Nazioni in genere, ma che risulta debolissima rispetto agli altri popoli partecipanti alla Comunità economica europea. La Comunità deve condurre alla soppressione delle barriere doganali e alla limitazione di tutte le pratiche di protezione dirette ed indirette. Deve diventare davvero, dal punto di vista che ci interessa, un'area unica ed uguale.

Mettiamoci in quest'area unica ad osservare quali fenomeni si producono come conseguenza del fatto che, a parità di tutte le altre condizioni, sopravviva la disuguaglianza nel tempo, ai danni dell'Italia, della sola misura protettiva ammessa e per la quale il Trattato non prevede neanche esplicitamente l'armonizzazione: la privativa industriale. Dico ai danni dell'Italia perchè la durata brevettuale va dai 18 anni della Germania ai 18 dell'Olanda (ma dalla

concessione del brevetto) ai 20 del Belgio, della Francia e del Lussemburgo.

Il brevetto scadrà dunque in Italia tre anni prima che in Germania, 3, 4, 5 anni prima che in Olanda e 5 anni prima che nel Belgio, in Francia e nel Lussemburgo.

RODA. Ma abbiamo concesso delle proroghe.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi fa piacere che il senatore Roda abbia interrotto, perchè dal senso della sua interruzione si rileva che l'argomento lo ha colpito e persuaso. Egli cioè sostiene che in pratica noi raggiungiamo i 20 anni con le proroghe temporanee. In effetti le proroghe concesse per le interruzioni cagionate dalla guerra sono cosa del passato e noi prevediamo una legge organica per l'avvenire, non una legge provvisoria.

Scaduto il brevetto in Italia, mentre perdurerà altrove con la forza intatta che gli deriva dal privilegio della privativa, noi apriremo le nostre porte all'invasione dei prodotti altrui mentre la reciproca a noi non sarà concessa. Apriremo le nostre porte all'invasione, perchè non è agevole supporre che la nostra organizzazione industriale possa resistere sul terreno concorrenziale all'organizzazione estera alleggerita dagli ammortamenti e padrona di vasti mercati esclusivi che le consentiranno spesse volte un livello di prezzi più basso dei nostri, anche senza pensare, onorevole Turani, alle fervide escogitazioni delle pratiche *dumping*.

È chiara la conseguenza: le importazioni aperte verso la casa nostra e le esportazioni vietate, dico vietate, verso le case altrui, significheranno ostacolo al nostro sviluppo economico e alla crescente occupazione.

V'è di più: il denaro si muove verso i luoghi del suo tornaconto e si muoverà con maggiore sveltezza nell'ambito della Comunità economica, chiamata, fra l'altro, a realizzare la libera circolazione dei capitali.

Ora, mi sembra inevitabile che, a parità delle altre condizioni, i capitali si dirigano verso quei Paesi che concedono loro una più lunga posizione di privilegio. Perchè allora aver fatto una tanto liberale politica valutaria, al fine di attirare in casa nostra, che ne ha grande bisogno, larghe correnti di capitali? Perchè anzi dopo aver tanto insistito sull'essenza solidaristica della Comunità economica europea, nell'intento di consentire l'apporto di investimenti nelle nostre zone depresse, se noi assumiamo una condotta contraddittoria, con la determinazione di negare ai capitali quella medesima protezione — o quasi — di cui godono negli altri Paesi partecipanti, li allontaniamo da casa nostra?

Eccoci un'altra volta a constatare che il mancato prolungamento della durata significherebbe sensibile remora agli sforzi di sviluppo della nostra economia e dell'occupazione. Onde mi sembra lecito concludere che il disegno di legge è concepito nel quadro della politica di sviluppo e che corrisponde, nelle circostanze internazionali odierne, alle sue precise esigenze.

Dimostrata l'utilità del prolungamento, mi sembra di evidenza palmare la norma che lo applica ai brevetti in corso (parlo dei brevetti in corso, e non di quelli scaduti, nei cui confronti ho sostenuto non da oggi la tesi dell'impossibile resurrezione).

In contrario si sono mosse obiezioni di natura non tanto economica quanto giuridica: la violazione del diritto dei signori tutti o del signor nessuno, per attenermi all'incisiva espressione del Presidente Einaudi, di fruire, o come consumatore o come possibile imprenditore, dell'insieme di utilità conseguenti alla prestabilita scadenza del brevetto. Se effettivamente ci trovassimo di fronte ad un diritto dei cittadini nel senso giuridico della parola, il diritto alla scadenza del brevetto, la questione sarebbe giudicata e risolta contro l'applicabilità della norma ai brevetti in corso. Ma la verità è che nel caso nostro di diritto non si può parlare; non si può parlare neanche di aspettativa legittima, nell'accezione giuridica del termine, ma solo di interesse generico dell'aspirante imprenditore o del consumatore astrattamente considerato. Dico « astrattamente considerato », perchè il lavoratore consumatore potrebbe avere, come ho sopra dimostrato, un ben diverso interesse.

Volendo scendere ad un esame più analitico, bisogna distinguere tra l'interesse generico del consumatore, che dal punto di vista politico ha

somma importanza, e quello, di minore importanza, dell'aspirante imprenditore.

Ma noi abbiamo visto che dal punto di vista politico, ossia della sintesi degli interessi popolari, la posizione del consumatore è secondaria a quella dello sviluppo economico nazionale ed il ragionamento che abbiamo fatto sopra si applica, nei suoi princìpi essenziali, anche alla norma transitoria, ove anche per essa soccorrano validi argomenti economici. A maggior ragione la stessa conclusione vale per i pochi aspiranti imprenditori, i cui interessi per altro, quando si siano tradotti in atti di preparazione seria, possono essere opportunamente considerati dalla legge e in effetti sono considerati dall'articolo 2 del disegno di legge in esame che non pretende peraltro l'intangibilità di formula sacramentale.

Siamo così tornati al punto centrale: accertare se l'interesse economico nazionale richieda l'applicazione della norma ai brevetti esistenti.

Ora a me sembra che tale esigenza discenda chiara dalla validità dei motivi militanti a favore del prolungamento. Lo dico soprattutto a coloro che, favorevoli al prolungamento, hanno dei dubbi sull'immediata applicabilità della norma. Che cosa infatti significa non applicare la norma del prolungamento ai brevetti in corso? Significa rinviare a 15 anni da oggi gran parte degli effetti protettivi che noi abbiamo giudicato necessari per secondare il nostro sviluppo industriale e rinviarli proprio nel momento in cui ha inizio l'abbandono di tutti gli altri sistemi protettivi.

Quelle ripercussioni negative che ho sopra registrato in fatto di importazioni ed esportazioni, senatore Terragni, con le conseguenze economiche esaminate si verificherebbero infatti via via nell'area della comunità e anche, sia pure con intensità attenuata, fuori della area, in relazione a tutti i prodotti industriali coperti da brevetti anteriori, anche di un solo giorno, all'entrata in vigore del provvedimento in discussione. Basta, a mio modo di vedere, considerare questa conseguenza inevitabile per concludere che la norma del prolungamento va immediatamente applicata. Fare diversamente equivarrebbe — mi si permetta l'analogia — votare oggi una legge doganale rimandandone poi, a 15 anni, l'integrale applicazione. Del resto la nostra tradizione e la legislazione internazionale — mi scusi il Presidente Einaudi ma io continuo a opinare, sull'insegnamento di Cavour, che la condotta dei Paesi industrializzati se è univoca abbia un suo valido significato, se non altro derivante dalla esperienza del moderno comportarsi delle relazioni economiche in materia — sono per la applicazione immediata.

La legge federale svizzera del 25 giugno 1954, entrata in vigore il 1° gennaio 1957, all'articolo 112 delle disposizioni transitorie prevede la nuova durata per tutte le invenzioni brevettuali in corso, e l'articolo 1 del decreto 29 luglio 1939, in Francia, stabilisce: tutti i brevetti in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno dell'aumento della durata di 5 anni. Analogamente si sono comportate l'Austria e la Germania con le rispettive leggi del 2 luglio 1925 e del 5 maggio 1936, mentre una norma singolarissima ha introdotto la Gran Bretagna con legge 16 dicembre 1949 entrata in vigore il 1° gennaio 1950 sotto il Governo laburista, il che ha un suo significato. L'articolo 23 di quella legge concede alla Corte dei brevetti la facoltà di prolungare fino ad un massimo di altri 10 anni la durata normale che è di 16, ove l'interessato dimostri di non aver ricavato un'equa remunerazione dal suo brevetto; e il prolungamento può essere concesso (singolarità del pragmatismo anglo-sassone che farebbe drizzare i capelli agli inesorabili laici delle nostre scuole giuridiche latine) anche se il brevetto è già scaduto al momento della richiesta alla Corte.

Induce a meditare il fatto che l'esperienza inglese, nonostante le ovvie prevenzioni laburiste, senatore Roda, e l'accresciuta velocità degli ammortamenti degli impianti tecnici, preveda che il termine di 16 anni non sia sufficiente a remunerare il brevetto e che per remunerarlo possa occorrere in taluni casi il prolungamento per addirittura altri dieci anni; ed è istruttivo il fatto che gli inglesi considerino l'utilità di favorire le ricerche e le scoperte, circondando le imprese di opportune garanzie, nettamente superiore alla preoccupazione delle aspettative dei consumatori e degli aspiranti imprenditori.

Anche in Italia si seguì la stessa condotta con l'articolo 137 del regio decreto 13 dicembre 1934, che poi non ebbe attuazione per motivi del tutto estranei alla durata dei brevetti, come ho ricordato. E non deve essere sottovalutato il fatto che la Commissione, nominata per la revisione delle leggi brevettuali, composta di illustri giuristi e tecnici (ricordo ancora, fra essi, Tullio Ascarelli, professore presso l'Università di Roma, perchè profondo conoscitore di tutti gli aspetti economico-giuridici dei beni materiali), abbia deciso per l'applicazione immediata della norma. La quale del resto trova consenziente, presidente Einaudi, la più autorevole dottrina giuridica. Il professor Ghiron, che rispecchia di solito la *communis opinio*, nel volume primo del Corso di diritto industriale non ha dubbi al riguardo e scrive: « In particolare quanto al trattamento del bene materiale nel tempo si noti che le norme che lo concernono sono norme sulla qualifica che la legge imprime ad una sorgente di ricchezza. Ora tutte le norme su qualifiche di questo genere hanno immediata applicazione, cosicchè concernono anche i brevetti concessi. È chiaro infatti che possono aversi diritti quesiti su privati negozi, ma non sulla disponibilità dei beni a favore dei singoli ».

Non mi meraviglia perciò che il Guardasigilli dell'epoca, senatore Zoli, nella lettera del 2 dicembre 1952 diretta al Ministero dell'industria e commercio, si opponesse al contrario indirizzo affiorante. Lo schema del progetto inviato al Guardasigilli conteneva una norma transitoria che non disponeva l'applicazione ai brevetti in corso della nuova durata, che si proponeva allora per venti anni; ed il Guardasigilli osservava: « Questa norma transitoria è in contrasto non soltanto con quelli che sono i princìpi e criteri che normalmente vengono seguiti nella disciplina dell'estensione, a situazioni giuridiche preesistenti, di leggi nuove che concedono benefici o modificano comunque in senso favorevole agli interessati le situazioni stesse, ma anche con quella che si può ritenere un'esigenza di equità e di giusta tutela degli interessi degli inventori. Risultato di una simile norma transitoria sarebbe che, mentre tutti i nuovi brevetti durano venti anni, i brevetti esistenti si troverebbero nella situazione deteriore di fruire di una durata di appena 15 anni. Risultato di disparità di disciplina della durata che si proietterebbe per un sensibile lasso di tempo, in quanto, fino a 15 anni dopo l'entrata in vigore della legge, si avrebbero ancora brevetti che scadono con la durata vecchia, quando la durata nuova costituisce ormai un carattere temporale essenziale del diritto di brevetto. Anche in linea pratica, stridente sarebbe il caso tra la situazione in cui si viene a trovare il brevetto concesso per 15 anni all'inventore che ha fatto domanda il giorno anteriore a quello di entrata in vigore della legge, e di chi ha fatto la domanda il giorno successivo, che fruirebbe della maggiore durata di 20 anni ». Tra parentesi: l'ipotesi può sembrare irreale, ma è chiaro che l'osservazione conserva tutto il suo vigore, anche se al giorno prima si sostituisse il mese o l'anno prima.

E a chi obiettava la possibile lesione dell'interesse di terzi che, in vista della scadenza del termine, avessero fatto seri preparativi ed impegnato capitali ed organizzazione, replicava che « quelle dei terzi erano semplici aspettative, prive di protezione giuridica, che normalmente ricadono nell'orbita del rischio di chi ha preso la relativa iniziativa », e che tutt'al più la loro sorte « potrebbe eventualmente giustificare una protezione di carattere eccezionale limitata (come adesso abbiamo proposto), circoscritta a casi ristrettissimi di brevetti che veramente stanno per scadere (ad esempio — diceva il Guardasigilli — quelli che sono nel quindicesimo anno di durata), ma dovrebbe trattarsi di disposizione eccezionale da introdursi in deroga alla regola dell'estensione immediata della nuova durata a tutti i brevetti, solo qualora il Ministero dell'industria e commercio ritenga sussistere esigenze sostanziali di interessi, tali da giustificare una così grave deviazione dalla regola, e sempre che si tratti di atti seri, effettivi ed importanti di preparazione, con impiego rilevante di capitali ».

Ragioni dunque di ortodossia giuridica, di equità e di pratica condotta concorrono con quelle economiche, che dal mio punto di vista sono preminenti, non solo a giustificare, ma anche a consigliare l'estensione della nuova durata ai brevetti in corso.

Onorevoli senatori, ho finito. La mia replica è stata forse, anzi senza forse, troppo lunga. Ma mi scuseranno dell'analisi forse un po' troppo minuta delle singole posizioni, che ho sentito, però, di dover fare per l'importanza davvero eccezionale — come ha sottolineato il presidente Einaudi — dell'argomento sottoposto al nostro esame. Io ho tentato (non so se vi sono riuscito) di chiarire posizioni ed esigenze relative agli interessi generali della nostra economia, prescindendo da visioni particolari e superando o, meglio, non calcolando interessi di settore, dei quali troppo si sono occupati, in una legge di tanta importanza anche per i suoi riflessi internazionali, alcuni onorevoli colleghi.

Ritengo di aver compiuto così il mio dovere, spassionatamente, con obiettività, e ringrazio che la discussione approfondita di questo disegno di legge, specialmente per l'intervento del presidente Einaudi, che ha rappresentato per me un avvertimento ed uno stimolo di particolare efficacia, mi abbia condotto ad un riesame coscienzioso, approfondito, vorrei quasi dire appassionato e minuto di tutti gli aspetti che potevano pesare nella soluzione del problema.

Come risultato di questo riesame concludo che nel mondo attuale, nelle condizioni attuali, nella situazione nella quale noi ci troviamo ad operare, rispetto specialmente alla Comunità economica europea, è nostro dovere difendere col mezzo lecito ed efficace della durata del brevetto lo sviluppo dell'economia italiana e, in maniera particolare, il nostro sviluppo industriale. In questo senso io ho concepito e difeso l'attuale disegno di legge; vogliano ora i senatori assumere le loro responsabilità in proposito. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Angelini Cesare:

« Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (2517).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all' approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifica delle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (2509), d'iniziativa del deputato Brusasca, previo parere della 9ª Commissione;

« Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (2510), d'iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni, previo parere della 9ª Commissione.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica nel pomeriggio, alle ore 16,30.

La seduta è tolta (*ore 12,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti